

Liceo "A. Volta - F. Fellini"

Via Piacenza, 28 - 47838 Riccione (RN) - Tel. 0541 643126

Codice meccanografico RNPS060003 - Codice Fiscale 91150420403 - Codice Univoco di Fatturazione UFIHW2

www.liceovoltafellini.edu.it - rnps060003@istruzione.it - rnps060003@pec.istruzione.it

LICEO - "A. VOLTA - F. FELLINI"-RICCIONE

Prot. 0006527 del 21/05/2024

I-1 (Uscita)

Regolamento

per la stipula dei contratti di sponsorizzazione

Approvato con Delibera n. 18 del 21/05/2024

Premessa

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni"*.

Il D.I. n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, sancisce, art. 45 c. 2., *"Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola"*.

Il presente regolamento pertanto, in ottemperanza al D.I. 129/2018, disciplina l'attività negoziale relativa ai contratti di sponsorizzazione posti in essere dal Dirigente Scolastico.

Art. 1 – Definizione e finalità

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione scolastica (*sponsee* o sponsorizzata) si obbliga ad associare alle proprie attività destinate ad avere diffusione presso l'utenza scolastica il nome, l'immagine, il logo, il marchio o i prodotti di un altro soggetto terzo (*sponsor* o sponsorizzatore) dietro corresponsione di una somma di denaro ovvero in cambio di una prestazione di beni o servizi o altre utilità.

Il Liceo A. Volta – F. Fellini intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere l'acquisizione di risorse finanziarie, beni o servizi per migliorare la qualità e quantità dell'offerta formativa, riducendo i costi di realizzazione di alcuni progetti curriculari ed extracurriculari.

Art. 2 - Soggetti Sponsor o Sponsorizzatori

Possono assumere la veste di *sponsor* i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona giuridica avente scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitale, gli imprenditori individuali, gli artigiani, le cooperative e i consorzi imprenditoriali;
- le associazioni senza fine di lucro.

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola:

1. la non sussistenza di scopi che siano in conflitto con le finalità e la funzione istituzionale della scuola;
2. la non sussistenza di provvedimenti di natura penale di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, procedimenti penali pendenti.

Non possono assumere la veste di *sponsor*:

1. i partiti e i movimenti politici;
2. le associazioni o gli Enti di qualsiasi forma giuridica con finalità, dirette o indirette, di natura politica;
3. scuole private, paritarie e parificate.
4. enti e/o istituti religiosi di qualsiasi credo religioso.

Art. 3 - Oggetto

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

1. sostegno alle manifestazioni, curricolari ed extracurricolari, culturali e artistiche promosse dal Liceo;
2. interventi a favore delle Biblioteche scolastiche, mediante la fornitura di mobili ed attrezzature, libri o volumi;
3. interventi a favore di attività didattiche laboratoriali di lingua straniera e di informatica;
4. interventi a favore degli spettacoli di fine anno scolastico;
5. fornitura di materiale didattico, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche e specialistiche, mobili ed arredi;
6. iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature e beni o impianti sportivi);
7. iniziative che coinvolgono alunni svantaggiati e diversamente abili;
8. altre attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, possano essere oggetto di sponsorizzazione.

Art. 4 - Modalità di Sponsorizzazione

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- a) **contributi economici** che lo sponsor versa direttamente all'Istituto per sostenere attività da questo organizzate (sponsorizzazione c.d. "pura" o "finanziaria"). Tali contributi possono essere richiesti anche a più sponsor per la medesima iniziativa. La destinazione di eventuali risparmi di spesa o maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione è deliberata dal Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico.
- b) **cessione gratuita di beni mobili e/o servizi** che abbiano rilevanza patrimoniale e siano funzionali alla realizzazione di un'attività organizzata dalla scuola (sponsorizzazione c.d. "tecnica").
- c) **compartecipazione economica diretta** dello sponsor alle spese di realizzazione di attività programmate dall'Istituto.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'Istituzione scolastica

Il Liceo A. Volta – F. Fellini, quale controprestazione al contributo erogato dallo *sponsor*, attuerà le forme pubblicitarie di seguito indicate, alternativamente o in modo congiunto a seconda dell'accordo determinato in sede di stipulazione del contratto:

1. riproduzione del marchio-logo o generalità dello *sponsor* su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, brochure, ecc.);
2. pubblicazione nel sito web della scuola in apposito banner del marchio-logo dello *sponsor*;
3. pubblicazione su apposita bacheca apposta nell'atrio delle sedi dell'Istituto degli estremi dello *sponsor* e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
4. posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio- logo o generalità dello *sponsor* sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
5. distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget con indicazione dello *sponsor*.

Le modalità di sponsorizzazione sono rapportate all'entità del finanziamento oppure dei beni o servizi forniti dallo *sponsor*.

Le imposte sulla pubblicità, se dovute, dovranno essere corrisposte dallo *sponsor* direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento in cui il contratto diviene esecutivo.

Art.6 - Requisiti dello Sponsor

Le attività dei soggetti esterni *sponsor* non devono essere in contrasto con le finalità educative, istituzionali e formative del Liceo A. Volta – F. Fellini e devono rispettare i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione e i regolamenti deliberati dalla scuola.

I contratti di sponsorizzazione non possono mai comportare vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o del personale dipendente della scuola.

Si dovranno escludere soggetti esterni che rappresentino, con il loro logo o marchio le seguenti situazioni:

1. produzioni da cui dipendono possibili rischi per la salute umana o per l'ambiente naturale;
2. aziende con condanne passate in giudicato o sulle quali grava la presunzione di reato per comportamenti censurabili (ad es. sfruttamento del lavoro minorile, inquinamento del territorio, reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria).

Il Liceo a suo insindacabile giudizio, rifiuterà qualsiasi sponsorizzazione:

- a) dalla quale possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica pubblica e quella privata;
- b) dalla quale si possa ravvisare nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) reputata inaccettabile per motivi di opportunità generale, da motivare adeguatamente.

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

1. la propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, religiosa;
2. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi;
3. la diffusione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
4. la diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
5. qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici.

Art. 7 - Individuazione dello Sponsor

In ottemperanza all'art. 134 del D. Lgs 36/2023 c.d. Codice degli appalti, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di denaro o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto a previa pubblicità. E' pertanto necessaria la pubblicazione all'albo online dell'istituzione scolastica, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice, in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici.

Nei casi di sponsorizzazione "finanziaria" inferiore a 40.000 euro o nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, trova applicazione la procedura semplificata di individuazione dello *sponsor*, secondo una delle seguenti modalità:

- recependo proposte spontanee da parte di soggetti esterni;
- contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un'attività didattica.

- ricorrendo a forme di pubblicità delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.

In ogni caso nell'individuazione degli *sponsor* la priorità è attribuita ai soggetti che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità verso i temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola in generale, della cultura e della formazione.

Il Consiglio d'istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto.

Art. 8 - Stipula del contratto

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico di un apposito contratto, redatto in forma scritta, a pena di nullità nel quale devono essere, in particolare, definiti:

1. oggetto e finalità;
2. impegni dello sponsor e del Liceo A. Volta – F. Fellini;
3. il diritto alla sponsorizzazione "esclusiva" o "non esclusiva";
4. la modalità di esecuzione del contratto mediante individuazione della forma della promozione, della comunicazione o della pubblicità;
5. la durata del contratto;
6. il corrispettivo per la prestazione;
7. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
8. l'eventuale recesso da parte dell'Istituto prima della scadenza;
9. la non previsione di vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o del personale dipendente della scuola;
10. la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell'Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno;
11. esclusione di responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, salvo diverse intese fra le parti.

Lo *sponsor* deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

La durata della sponsorizzazione è stabilita nel contratto, per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata annuale. Per periodi superiori ad un anno occorrerà specifica delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art 45, comma 1 lett. d) del D.I.129/2018.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell'Istituto non potrà mai comportare, come controprestazione, comunicazioni allo *sponsor* di dati personali degli studenti e/o del personale dipendente.

Titolare del trattamento dei dati è l'Istituzione scolastica, in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore Paride Principi.

Art. 10 – Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con la legislazione scolastica di riferimento.

Art. 11 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante affissione all'Albo on line e pubblicazione sul sito web istituzionale del Liceo nella sezione Regolamenti.